

Protocollo: CAL-U-2026-00067

DECISIONE DI CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO

(art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023)

OGGETTO: Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici in adesione all'Accordo quadro avente ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le P.A. Ed. 11 - ID SIGEF 2806, Lotto 1, attraverso la piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO CHE

- a) Consip S.p.A., in forza di quanto previsto dall'art. 2, comma 225, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, conclude Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi;
- b) lo strumento degli Accordi Quadro offre alle Stazioni Appaltanti registrate presso il portale www.acquistinretepa.it, piattaforma di *e-procurement* gestita da Consip S.p.A., la possibilità di aderire agli stessi mediante Appalti Specifici/Contratti di Fornitura che il Fornitore si impegna ad eseguire, secondo la disciplina normativa e contrattuale prevista dall'Accordo Quadro medesimo;
- c) i singoli Contratti di Fornitura verranno quindi stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore affidatario del singolo Ordinativo di Fornitura, in base alle modalità ed i termini indicati nell'Accordo Quadro e relativi Allegati;
- d) l'utilizzo dello strumento dell'Accordo Quadro stipulato tra Consip S.p.A. e i Fornitori aggiudicatari, che ha lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro (nei limiti del quantitativo massimo della fornitura previsto, il cosiddetto *massimale*), presenta – *ex multis* - i seguenti benefici:
 - 1. la razionalizzazione della spesa di beni e servizi;
 - 2. il supporto alla programmazione dei fabbisogni;
 - 3. la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto;
 - 4. il conseguimento di economie di scala;
 - 5. l'aumento della trasparenza e della concorrenza;

6. il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa;
 7. un incremento della specializzazione delle competenze;
 8. una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato;
 9. un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
 10. la riduzione dei costi unitari e dei tempi di approvvigionamento;
 11. l'abbattimento dei costi legati alla gestione dei contenziosi;
- e) Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito anche "CAL" o la "Società") è registrata sul portale di cui alla precedente lettera b) dal 25/09/2012;

RILEVATO CHE

- f) il contratto in essere per la fornitura di buoni pasto è scaduto in data 21 dicembre 2025;
- g) CAL necessita di fornire ai propri dipendenti dei buoni pasto sostitutivi del servizio di mensa, come previsto dai relativi contratti individuali di assunzione;
- h) in particolare, CAL necessita di procedere con l'affidamento della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici aventi le caratteristiche di seguito indicate:
- i) buoni pasto a valore, nominali, del valore di euro 7,00 (sette/00);
 - ii) durata complessiva della fornitura pari a 24 (ventiquattro) mesi;

DATO ATTO CHE

- i) Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea on line n. 37 del 21/02/2025 e sulla Piattaforma ANAC di Pubblicità a Valore Legale (PVL) del 24/02/2025, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice, con un unico operatore relativamente ai lotti 2,3,4,5,6,8,10,12,12,13,14,15; nonché ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), del Codice, con più operatori a condizione tutte fissate relativamente ai lotti 1,7,9;
- j) il massimale del lotto 1 della Lombardia è suddiviso in più quote, ciascuna aggiudicata ad un diverso Fornitore e la quota 1 stata aggiudicata a Pellegrini S.p.A., Codice fiscale e P. IVA 05066690156, con sede legale in Milano, Via Lorenteggio, 255;
- k) con riguardo al Lotto 1:
- i. i buoni pasto elettronici, aventi le caratteristiche di cui al par. 3 del Capitolato Tecnico (Allegato 3), possono avere qualsiasi valore nominale e consentono l'acquisto, presso

esercizi convenzionati dal Fornitore, di prodotti alimentari fino al raggiungimento del valore nominale del buono;

- ii. il contratto di fornitura rappresenta l'impegno di spesa che la Stazione Appaltante assume nei confronti del Fornitore per il periodo temporale definito nell'ordine di acquisto (Guida all'accordo quadro, pag. 28 Allegato 2 e art. 2.2.2 Capitolato Allegato 3);
- iii. i contratti di fornitura, stipulati dalle Amministrazioni mediante Ordini di acquisto, possono avere una durata da 12 mesi a 24 mesi dall'emissione del primo Ordine e nel caso di Ordini successivi al primo i contratti attuativi possono avere una durata da 1 a 24 mesi dalla relativa emissione, tuttavia ogni contratto si intende concluso, anche prima della scadenza del periodo temporale fissato nell'ordine, al raggiungimento dell'importo della fornitura indicato nell'ordine medesimo (par. 1.6 Capitolato Tecnico Allegato 3; art. 2.2 della Guida all'Accordo Quadro Allegato 2);
- iv. l'importo della fornitura è calcolato moltiplicando il numero dei buoni pasto richiesti per il Valore aggiudicato; all'importo così determinato in sede di fatturazione sarà applicata l'IVA ai sensi di legge. Il Valore aggiudicato corrisponde al Valore nominale del buono pasto al netto dello sconto offerto dal Fornitore aggiudicatario, arrotondato alla seconda cifra decimale. Il Valore nominale è il valore della prestazione indicato sul buono pasto.

Nella tabella che segue è indicato lo sconto relativo al Lotto 1 rispetto al valore nominale del buono pasto, espresso in percentuale, IVA esclusa (Allegato 4 – Corrispettivi):

Lotto	Regione	Sconto rispetto al valore nominale del buono pasto	Fornitore
1	Lombardia	11,84%	Pellegrini S.p.A.

- l) ai sensi del par. 2.2.2 punto 1 del Capitolato Tecnico (p. 15, Allegato 3 e art. 3.1 della Guida Allegato 2), con ciascun ordine di acquisto può essere richiesto un solo Valore nominale di buono pasto e le Stazioni Appaltanti, nel periodo in cui è attivo un ordine, possono richiedere al Fornitore di modificare il valore nominale del buono pasto relativo allo specifico ordine mantenendo invariato il valore dell'importo complessivo della fornitura;
- m) il buono pasto è cumulabile sino ad 8 buoni così come specificato alla lettera d), comma 1, dell'art. 4 dell'Allegato II.17 al Codice degli appalti (D.lgs.36/2023) (art. 3.2 Capitolato, p. 27 Allegato 3 e art. 3.1 della Guida Allegato 2), e le card consegnate possono essere nominative o non nominative (c.d. card ospiti; buoni non nominativi *sub* art. 3.1 Capitolato, p. 24 Allegato 3 e art. 3.1 della Guida Allegato 2);

- n) secondo quanto previsto dall'art. 3.2 della Guida all'Accordo Quadro (Allegato 2), al punto 3.2.1 e 3.2.2 si legge che gli esercizi convenzionati nel Lotto 1 - Lombardia sono n. 468 ed è garantita la presenza di almeno un esercizio convenzionato ogni 15 soggetti aventi diritto al pasto, con garanzia di almeno 3 esercizi per sede di utilizzo entro la distanza di 1 km (l'elenco degli esercizi convenzionati viene trasmesso dal fornitore entro 15 giorni lavorativi dalla prima Richiesta di Approvvigionamento);
- o) quanto alla spendibilità dei buoni pasto, i buoni emessi fino al 31 agosto avranno come termine per la spendibilità il 31 dicembre del medesimo anno di emissione; i buoni emessi dal 1° settembre avranno come termine di spendibilità il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione (art. 3.1.1. Guida Allegato 2; art. 3.2 Capitolato Allegato 3);
- p) i buoni pasto scaduti potranno essere restituiti al Fornitore entro e non oltre il 31 marzo immediatamente successivo alla data di scadenza riportata sul buono. In tal caso il Fornitore dovrà, entro e non oltre il 15 maggio successivo alla scadenza riportata sui buoni, emettere una "*nota di credito*" per la restituzione del controvalore di detti buoni scaduti così come descritto nell'art. 3.1.2 del Capitolato Tecnico (Allegato 3) e secondo quanto previsto al par. 3.2 della Guida all'Accordo Quadro (Allegato 2);
- q) nell'ordine di acquisto la Stazione Appaltante deve indicare l'importo complessivo della fornitura per l'intera durata del contratto e conserva la facoltà di richiedere, in relazione agli ordini di acquisto emessi, una diminuzione dell'ammontare dell'importo della fornitura fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo medesimo secondo quanto previsto dall'art. 1.5 Capitolato Tecnico (Allegato 3), dall'art. 6 *bis* dell'Accordo Quadro (Allegato 1) e dall'art. 2.3 della Guida all'Accordo Quadro, pg. 10 Allegato 2);
- r) la procedura di adesione all'Accordo Quadro e la relativa documentazione sono descritti all'art. 6.3 ss. Guida all'Accordo Quadro (Allegato 2), all'art. 2 del Capitolato Tecnico (Allegato 3) e all'art. 6 dell'Accordo Quadro (Allegato 1);
- s) la consegna delle card avviene entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della prima Richiesta di Approvvigionamento dei buoni pasto e le card sono attivate a seguito della prima ricarica indicata nella prima Richiesta di Approvvigionamento della Stazione Appaltante. All'atto di consegna delle card la Stazione Appaltante provvederà a dare riscontro al Fornitore il quale, entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione di tale riscontro, dovrà formalizzare l'avvenuta ricezione della comunicazione di riscontro da parte della Stazione Appaltante con la c.d. "*Conferma di avvenuta ricezione della comunicazione di riscontro della consegna delle card*". La ricezione da parte dell'Amministrazione di tale riscontro, nel caso di prima Richiesta di Approvvigionamento, farà decorrere i termini (pari a 3 giorni lavorativi) per la prima ricarica (art. 3.1.3. Guida all'Accordo Quadro Allegato 2; art. 2.5 del Capitolato Allegato 3); in caso di

Richieste di Approvvigionamento successive alla prima, la ricarica delle card verrà effettuata entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa Richiesta (art. 3.1.3. Guida Allegato 2; art. 2.5 del Capitolato Allegato 3);

- t) in caso di eventuale necessità di sostituzione o di richiesta di nuova emissione della card, la consegna delle stesse avviene entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta. L'emissione della prima card e la riemissione, su base annua, delle card fino al 5% di card sul numero totale degli utilizzatori è ricompresa nel costo del servizio; per ogni richiesta successiva di riemissione il costo è di Euro 7,00 per ogni card (art. 3.1.4 Guida Allegato 2);
- u) i casi di furto o smarrimento della card sono disciplinati – *inter alia* – nell'art. 3.1.5 della Guida alla Convenzione (p. 16, Allegato 2);

CONSIDERATO CHE

- v) il Responsabile Unico del Progetto, con il supporto – tenuto conto dell'oggetto dell'affidamento – dell'Area Personale, Privacy e Servizi Generali, in esito ad una valutazione in ordine alle esigenze di CAL e considerato quanto è attualmente offerto dal mercato, ha rilevato che le prestazioni di cui necessita CAL sono offerte dall'Accordo Quadro di cui alla precedente lettera i);
- w) in particolare, il Responsabile Unico del Progetto ritiene:
 - A. necessaria la fornitura di buoni pasto nominali dal valore unitario di Euro 7,00;
 - B. consona una durata contrattuale stimata di 24 mesi;
 - C. adeguata la quantità complessiva di buoni pasto calcolata, pari a 14.256;
 - D. vantaggioso lo sconto percentuale aggiudicato, pari a 11,84% (undici/84 percento);
- x) la quantità complessiva stimata di buoni pasto, pari a **14.256** a copertura di **24 mesi**, è stata calcolata sulla base del numero medio buoni pasto usufruiti ogni mese da CAL (pari a **18 buoni/mese**) stimato (i) tenendo conto del numero mensile dei dipendenti beneficiari dei buoni pasto alla data odierna; (ii) dell'ipotetico incremento dell'organico con un'altra figura professionale, e (iii) del numero medio di buoni pasto mensili utilizzati da CAL;
- y) il Responsabile Unico del Progetto ha, dunque, richiesto di aderire al suddetto Accordo Quadro ai fini dell'attivazione del servizio;

DATO ATTO CHE

- z) l'attivazione del servizio prevede l'espletamento di una procedura articolata in molteplici fasi e tempistiche, secondo le modalità di seguito in sintesi esposte:

1. emissione tramite la Piattaforma di Acquisti in Rete dell'Ordine di acquisto, ossia del Contratto di fornitura, formato da due parti (revocabile entro 1 giorno lavorativo dal relativo invio); nell'Ordine devono essere indicati (*cfr.* par. 2.2.2 del Capitolato Tecnico Allegato 3) – *inter alia* – la tipologia di buono richiesto, il numero e il valore nominale dei buoni pasto richiesti, lo sconto sul valore nominale del buono, l'importo complessivo della fornitura da calcolare secondo le modalità descritte *sub* par. 2.2.2 punto 2. del Capitolato Tecnico (Allegato 3);
2. compilazione ed invio in allegato all'Ordine del documento "Ordine di acquisto II parte" con cui l'unità ordinante può delegare uffici/persone ad emettere le successive richieste di approvvigionamento;
3. compilazione ed invio dell'"Addendum all'Ordine diretto d'acquisto" ai sensi dei par. 6.3.3 della Guida all'Accordo Quadro e del par. 2.3 del Capitolato Tecnico nel quale devono essere indicate, tra l'altro, le sedi/uffici di utilizzo dei buoni pasto, il numero di soggetti presso tali sedi aventi diritto al buono e le coordinate per la fatturazione;
4. compilazione e invio della "Richiesta di Approvvigionamento della fornitura di buoni pasto" i cui contenuti sono previsti al par. 2.4 del Capitolato Tecnico (Allegato 3), per richiedere la consegna e la ricarica delle card nell'ambito della durata del singolo ordine di acquisto;

DATO ATTO ALTRESÍ CHE

- aa)** gli obblighi contrattuali per le prestazioni in esame sono stabiliti dall'Accordo Quadro e da tutti i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- bb)** il Responsabile Unico del Progetto ha stimato, con il supporto del Responsabile dell'Area Personale, Privacy e Servizi Generali, il valore del servizio in oggetto considerando lo **sconto aggiudicato** con riferimento al Lotto 1 dell'Accordo Quadro, pari al **11,84%** (undici/84 per cento);
- cc)** il Responsabile Unico del Progetto ha, pertanto, calcolato l'importo della fornitura, IVA esclusa, moltiplicando il quantitativo di buoni pasto che saranno oggetto dell'ordine, pari a complessivi **14.256** (quattordicimiladuecentocinquantasei) per il Valore aggiudicato (pari a **Euro 6,17** circa), corrispondente al Valore nominale del buono pasto (Euro 7,00), al netto dello sconto offerto dal Fornitore (pari al 11,84%);
- dd)** il Responsabile Unico del Progetto ha stimato il corrispettivo complessivo per la durata contrattuale di n. **24** (ventiquattro) mesi in **Euro 87.959,52** (ottantasettemilanovecentocinquantanove/52), oltre IVA, in base a quanto specificato nella tabella di seguito riportata:

Numero mensile dei dipendenti beneficiari dei buoni pasto alla data odierna	Ipotesi di incremento del numero dei dipendenti	Dipendenti ipotizzati beneficiari dei buoni pasto	Numero medio dei buoni pasto capitari da ordinare per ogni mese	Totale dei buoni pasto stimati dal 01/01/2026 al 31/12/2027	Valore del buono pasto	Sconto aggiudicato	Costo aziendale per buono pasto	Costo aziendale stimato dal 01/01/2026 al 31/12/2027
35	1	36	18	14.256	7,00	11,84%	6,17	87.959,52

ACCERTATA

ee) la sussistenza della copertura finanziaria e delle condizioni di legge necessarie all'affidamento oggetto della presente determina;

RICHIAMATI

- ff)** il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito anche il “**Codice**”);
- gg)** l’art. 3, comma 1, lettera cc) punto 2 dell’Allegato I.1. “Definizione dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti” del D.Lgs. 36/2023 che include gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza tra gli “strumenti di acquisto” che non richiedono l’apertura del confronto competitivo;
- hh)** l’art. 54 del D.Lgs. n. 5072016 ed art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023 che disciplina gli “Accordi quadro”;
- ii)** l’art. 15 D.Lgs. n. 36/2023 sul “Responsabile unico del progetto” e l’Allegato I.2 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023 che disciplina l’“Attività del RUP”;
- jj)** l’art. 17, comma 2 del D.Lgs 36/2023;
- kk)** il Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture rev 4, approvato nel Consiglio di Amministrazione di CAL in data 26/06/2024 (il “Regolamento”);
- ll)** l’art. 4 del Regolamento sul Responsabile Unico del Procedimento;
- mm)** l’art. 7 della Procedura applicativa per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, approvato nel Consiglio di Amministrazione di CAL in data 26/06/2024 (la “Procedura applicativa”), che disciplina l’adesione a Convenzioni/Accordi Quadro;

RICHIAMATI ALTRESI’

- nn)** il comma 7 dell'art. 1 del D.L. n. 95/12 dispone che *“Fermo restando quanto previsto all' articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le **società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)** ai sensi dell' articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, **relativamente alle seguenti categorie merceologiche**: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati, **sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell' articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione [sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione] messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. [...]***”;
- oo)** l'art. 1, comma 9, del decreto legge n. 95/2012 prevede che *“**Con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate**, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato **ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8**”*;
- pp)** l'art. 1 del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2015 n. 95757 che ha individuato il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto come ulteriore categoria merceologica per la quale si applicano le disposizioni dell'art. 1 commi 7 e 8 del D.L. 95/12;

VISTI

- qq)** la Delibera del Consiglio di amministrazione di **CAL** del 15 settembre 2022 ed i poteri conferiti all'Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., il dott. Gianantonio Arnoldi;
- rr)** la nomina generale quale **RUP** del 31 ottobre 2024 (Prot. CAL-U-2024-00845) dell'Ing. Alberto Rigoni;

ss) la Richiesta di Attivazione trasmessa all'Ufficio Gare e Contratti;

DETERMINA

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate:

1. di aderire, tramite il portale *www.acquistinretepa.it*, all'**Accordo Quadro Buoni Pasto 11** per la *"Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le P.A."* Ed. 11, Lotto 1, comprensiva di tutti i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di procedere con l'adesione al suddetto Accordo Quadro secondo l'iter procedurale di cui al par. 6 della Guida all'Accordo Quadro (Allegato 3), ai fini dell'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura di **n. 14.256** (quattordicimiladuecentocinquantasei) **buoni pasto elettronici a valore di Euro 7,00 (sette/00), per una durata contrattuale di 24 (ventiquattro) mesi**, al **Fornitore Pellegrini S.p.A.** Codice fiscale e P. IVA 05066690156, con sede legale in Milano, Via Lorenteggio, 255, individuato quale aggiudicatario della quota 1 del Lotto 1 alle condizioni normative e contrattuali previste dal medesimo Accordo Quadro e dai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di quantificare il corrispettivo spettante al **Fornitore** per le prestazioni di cui al precedente punto 2 nell'importo massimo complessivo di **Euro 87.959,52** (ottantasettemilanovecentocinquantanove/52), oltre IVA;
4. di procedere con i necessari adempimenti preordinati all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura in adesione al Lotto 1 e con ogni attività prodromica, connessa e/o consequenziale, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente decisione;
5. di procedere con l'invio, tramite il portale di *Acquisti in rete*, dell'Ordinativo di Fornitura in adesione al **Lotto 1 a Pellegrini S.p.A.**, alle condizioni normative e contrattuali previste dal Accordo Quadro medesimo e dai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Allegati:

1. Accordo Quadro;
2. Guida all'Accordo Quadro;
3. Capitolato tecnico;
4. Corrispettivi.

Milano, 23 gennaio 2026

Il Responsabile Unico del Progetto e chi adotta il provvedimento dichiarano che non sussistono motivi di conflitto di interesse neppure potenziale ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

L'Amministratore Delegato

(Dott. Gianantonio Arnoldi)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Il Responsabile Unico del Progetto ha accertato la sussistenza delle condizioni di legge necessarie per l'affidamento oggetto della presente decisione.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Responsabile Unico del Progetto

(Ing. Alberto Rigoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Il Direttore Amministrativo ha accertato la sussistenza della copertura finanziaria per l'affidamento oggetto della presente decisione.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Direttore dell'Area Amministrativa

(Ing. Giacomo Melis)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82